


Deliberazione n. 27 /2021/PRSE/Casalserugo



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO

Nell'adunanza del 26 gennaio 2021

composta dai magistrati:

Salvatore PILATO	Presidente
Elena BRANDOLINI	Consigliere
Amedeo BIANCHI	Consigliere
Giovanni DALLA PRIA	Referendario
Fedor MELATTI	Referendario
Daniela D'AMARO	Referendario
Chiara BASSOLINO	Referendario - relatore

	Competenza	Classe
Sindaco		
Resp. Segreteria		
Resp. Tributi		
Resp. Rag.		
Resp. LL.PP.		
Resp. Edil. Priv.		
Resp. Serv. Sociali		
Resp. Ut. Pul. Mun.		
Resp. Serv. Dem.		
Resp. Biblioteca		
Resp. Commercio		

VISTO: il Sindaco

VISTI gli artt. 81, 97, 100, 117 e 119 della Costituzione;

VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTO il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti con il quale è stata istituita in ogni Regione ad autonomia ordinaria una Sezione regionale di Controllo, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000, modificato con le deliberazioni delle Sezioni Riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004, e, da ultimo, con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229, del 19 giugno 2008;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali (TUEL);

VISTA la legge 5 giugno 2003 n. 131;

VISTA la legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n.196;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

VISTO l'art. 148-bis, comma 3, del TUEL, così come introdotto dalla lettera e), del comma 1 dell'art. 3, decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 213 del 7 dicembre 2012;

VISTE le Linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al Bilancio di previsione 2017/19, approvate dalla Sezione delle autonomie con Deliberazione n. 14/SEZAUT/2017/INPR;

VISTE le Linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al Rendiconto dell'esercizio 2017, approvate dalla Sezione delle autonomie con Deliberazione n. 16/SEZAUT/2018/INPR;

VISTE le Linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al Bilancio di previsione 2018/20, approvate dalla Sezione delle autonomie con Deliberazione n. 8/SEZAUT/2018/INPR;

VISTE le Linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al Rendiconto dell'esercizio 2018, approvate dalla Sezione delle autonomie con deliberazione n. 12/SEZAUT/2019/INPR;

VISTA la deliberazione 21/2020/INPR con la quale la Sezione ha approvato il programma di lavoro per l'anno 2020;

VISTA l'ordinanza presidenziale 50/2019/INPR con la quale sono stati approvati i criteri di selezione degli enti da assoggettare al controllo;

VISTA l'ordinanza del Presidente n. 09/2021 di convocazione della Sezione per l'odierna seduta;

UDITO il Magistrato relatore, Referendario Chiara Bassolino;

FATTO

1. La Sezione, nell'ambito delle attività di controllo per l'anno 2020, ha esaminato la documentazione relativa al Comune di Casalserugo (PD) ed in particolare:

- questionari sul rendiconto relativo all'esercizio 2017, sul bilancio di previsione 2018/20 e sul rendiconto relativo all'esercizio 2018, di cui alle relative deliberazioni della Sezione delle Autonomie riportate in premessa;
- relazioni dell'Organo di revisione relativi ai rendiconti, di cui al comma 166 dell'art. 1 della legge 266/2005;
- certificazioni del saldo di finanza pubblica per gli esercizi 2017 e 2018;
- schemi di bilancio presenti nella Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche.

Dall'esame della predetta documentazione, emerge la situazione contabile-finanziaria compendiate dalle seguenti tabelle:

EQUILIBRI DI BILANCIO

La costruzione degli equilibri nei bilanci di previsione 2017/2019 e 2018/2020 rispetta quanto stabilito dal D.Lgs. 118/2011, sia a preventivo che a consuntivo.

	Rendiconto 2017	Rendiconto 2018
Equilibrio di parte corrente	146.589,03	55.010,74
Equilibrio di parte capitale	12.762,52	48.523,60
Saldo delle partite finanziarie	----	-----
Equilibrio finale	159.351,55	103.534,34

L'ente rispetta il saldo-obiettivo di finanza pubblica per entrambi gli esercizi, sia in sede previsionale che a rendiconto.

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

	Rendiconto 2017	Rendiconto 2018
Fondo cassa	1.881.325,86	2.170.792,00
Residui attivi	1.130.414,52	1.115.856,58
Residui passivi	1.221.156,23	1.641.256,43
FPV	147.645,44	626.503,33
Risultato di amministrazione	1.642.938,71	1.018.888,82
Totale accantonamenti	54.477,07	61.292,54
<i>Di cui: FCDE</i>	<i>43.163,28</i>	<i>53.855,30</i>
Totale parte vincolata	451.579,71	440.596,87
Totale parte destinata agli investimenti	33.181,93	2.026,70
Totale parte libera	1.103.700,00	514.972,71

CAPACITA' DI RISCOSSIONE

La capacità di riscossione dell'Ente si manifesta con particolare riferimento ai seguenti dati:

	Rendiconto 2017 Accertamenti (a)	Rendiconto 2017 Riscossioni (b)	% (b/a)	Rendiconto 2018 Accertamenti (c)	Rendiconto 2018 Riscossioni (d)	% (d/c)
Tit.1 residui (iniziali + riaccertati)	401.222,49	400.135,67	99,73	623.069,70	621.982,88	99,83
Tit.1 competenza	1.925.148,47	1.399.491,83	72,70%	1.944.566,88	1.668.582,02	85,80%

Tit.3 residui (iniziali + riaccertati)	96.656,82	33.638,67	34,80	114.272,09	70.671,58	61,85
Tit.3 competenza	336.483,73	285.009,09	84,70%	381.730,14	316.942,36	83,03%

SITUAZIONE DI CASSA

	Rendiconto 2017	Rendiconto 2018
Fondo cassa finale	1.881.325,86	2.170.792,00
Anticipazione di tesoreria	----	----
Cassa vincolata	386.482,52	386.482,52
Tempestività dei pagamenti	14,86	6,93

L'Organo di revisione dichiara la corrispondenza tra le scritture dell'Ente e quelle del Tesoriere.

INDEBITAMENTO

	2017	2018
Debito complessivo a fine anno	650.346,22	386.612,67

2. Con riferimento al rendiconto 2015, la Sezione, con la deliberazione n. 529/2018/PRSE, ha invitato l'Ente alla massima attenzione e prudenza nella stima dell'accantonamento al FCDE e ha raccomandato un costante monitoraggio della situazione economico-patrimoniale e finanziaria dei consorzi e delle partecipazioni, anche indirette, nella titolarità del Comune.

3. In relazione agli elementi di potenziale criticità il Magistrato istruttore ha esperito apposita istruttoria con nota prot. n. 5144 del 05/10/2020.

4. Il Sindaco e il Revisore dei conti - tramite applicativo Con.Te - hanno prodotto le proprie osservazioni con nota prot. n. 9002 del 26/10/2020 (prot. CdC n. 5448 del 29/10/2020) che, tuttavia, hanno consentito solo in parte di superare i rilievi formulati nella richiesta istruttoria.

La Sezione, dunque, tenendo in debita considerazione quanto rappresentato e precisato dal Comune, richiama l'attenzione sulle criticità riscontrate e sulle conseguenziali osservazioni e raccomandazioni di seguito rappresentate.

DIRITTO

L'art. 7, comma 7, della legge 5 giugno 2003, n. 131, contenente "Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3" ha introdotto nell'ordinamento una forma di controllo cd. "collaborativo" da

parte della Corte dei conti nei confronti di Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni, volta alla verifica la presenza di irregolarità finanziarie e, conseguentemente, a stimolare processi auto-correttivi da parte delle Amministrazioni controllate.

Successivamente, la legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006) ha previsto per gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali l'obbligo di trasmissione alle competenti sezioni regionali di controllo di relazioni sul bilancio di previsione dell'esercizio di competenza e sul rendiconto dell'esercizio medesimo (redatte sulla base di criteri e linee guida definiti dalla Corte dei conti) che diano conto del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno e dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, ultimo comma, della Costituzione, e di ogni grave irregolarità contabile e finanziaria in ordine alle quali l'amministrazione non abbia adottato le misure correttive segnalate dall'organo di revisione.

Quanto alla portata delle suddette disposizioni, la Corte costituzionale ha evidenziato che tale controllo, di natura collaborativa, *“è ascrivibile alla categoria del riesame di legalità e regolarità”* ed ha *“la caratteristica, in una prospettiva ... dinamica, di finalizzare il confronto tra fattispecie e parametro normativo alla adozione di effettive misure correttive”* (sentenza n. 179/2007).

Con il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, è stato introdotto nell'ambito del D.Lgs. n. 267/2000 l'art. 148-bis che specifica ed innova i controlli da parte delle sezioni regionali della Corte dei conti.

In primo luogo, infatti, viene, da un lato, esplicitata la finalità del controllo già previsto dalla legge 266/2005 (volto, dunque, a verificare il *“rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento, dell'assenza di irregolarità suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti.”*) e, dall'altro, ne viene ulteriormente definito l'ambito (precisando che *“Ai fini di tale verifica, le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti accertano altresì che i rendiconti degli enti locali tengano conto anche delle partecipazioni in società controllate e alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici per la collettività locale e di servizi strumentali all'ente”*).

In secondo luogo, viene previsto che nell'ambito delle suddette verifiche *“l'accertamento, da parte delle competenti sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno [oggi superato dalla nuova regola contabile dell'equilibrio di cui alla legge 24 dicembre 2012, n. 243, e s.m.i.] comporta per gli enti interessati l'obbligo di adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio. Tali provvedimenti sono trasmessi alle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti che li verificano nel termine di trenta giorni dal ricevimento. Qualora l'ente non provveda alla trasmissione dei suddetti provvedimenti o la verifica delle sezioni regionali di controllo dia esito negativo, è*

preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria”.

Come precisato dalla Corte costituzionale, con la riforma in parola si è inteso attribuire ai controlli delle sezioni regionali della Corte dei conti carattere cogente nei confronti dei destinatari al fine di prevenire e contrastare “*gestioni contabili non corrette, suscettibili di alterare l'equilibrio del bilancio (art. 81 Cost.) e di riverberare tali disfunzioni sul conto consolidato delle pubbliche amministrazioni, vanificando conseguentemente la funzione di coordinamento dello Stato finalizzata al rispetto degli obblighi comunitari”* (sentenza n. 40/2014).

Sulla base del quadro normativo sopra descritto tutt'oggi vigente e nel quale, dunque, permane ancora la funzione collaborativa, il controllo finanziario sugli enti locali può condurre a differenti esiti: ove vengano riscontrate irregolarità contabili di minor gravità, soprattutto ove accompagnate da sintomi di criticità o di difficoltà gestionali, le stesse vengono segnalate dalle sezioni regionali affinché i destinatari possano responsabilmente assumere misure auto-correttive volte ad evitare l'insorgenza di situazioni di deficitarietà o squilibrio; qualora, invece, vengano accertate irregolarità capaci di compromettere la stabilità finanziaria dell'ente soggetto a controllo, esso può condurre ai descritti esiti cogenti, al fine di preservare le risorse pubbliche la cui gestione è demandata all'ente assoggettato a controllo.

Occorre, infine, richiamate le linee guida della Sezione delle Autonomie (linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al Rendiconto dell'esercizio 2017, approvate dalla Sezione delle autonomie con Deliberazione n. 16/SEZAUT/2018/INPR e linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al Rendiconto dell'esercizio 2018, approvate dalla Sezione delle autonomie con deliberazione n. 12/SEZAUT/2019/INPR) ove si è sottolineata l'opportunità di proseguire nel monitoraggio degli istituti più rilevanti del sistema armonizzato, focalizzando l'attenzione su specifici profili gestionali indicativi della capacità di perseguire quella effettiva stabilità di medio-lungo termine. Pertanto, in continuità con il percorso già intrapreso per il passato, ed in conformità alla ormai consolidata giurisprudenza della Corte costituzionale, anche per gli esercizi in esame il questionario ha privilegiato l'analisi degli aspetti principali della gestione, ossia: gestione finanziaria, risultato di amministrazione, indebitamento.

Si evidenzia, infine, che l'esame della Corte è limitato ai profili di criticità ed irregolarità segnalati nella pronuncia, sicché l'assenza di uno specifico rilievo su altri profili non può essere considerata quale implicita valutazione positiva.

Per quanto sopra esposto, all'esito dell'istruttoria svolta sul Comune di Casalserugo si rilevano i seguenti profili.

Fondo crediti dubbia esigibilità

Con la deliberazione n. 529/2018/PRSE, la Sezione aveva invitato l'Ente alla massima attenzione e prudenza nella stima dell'accantonamento al FCDE.

Nell'ambito dei controlli sugli esercizi in esame, in sede istruttoria è stato rilevato che:

a) con riferimento al rendiconto 2017, nel Questionario si afferma che l'Ente nella

determinazione a consuntivo del FCDE c/residui ha fatto applicazione del criterio semplificato mentre nella relazione dell'Organo di revisione si dichiara che il metodo di calcolo del FCDE è stato invece quello ordinario;

b) con riferimento al rendiconto 2018, l'Organo di revisione nella relazione dichiara che l'Ente nella determinazione a consuntivo del FCDE c/residui ha fatto applicazione del metodo ordinario.

Si è pertanto chiesto all'Ente di relazionare in merito, attestando la congruità degli accantonamenti in questione e fornendo dimostrazione della correttezza del calcolo per entrambi i rendiconti.

Il Sindaco e il Revisore hanno affermato che *“in entrambi gli esercizi è stato applicato il metodo ordinario. L'accantonamento in sede di rendiconto 2017 è da considerarsi adeguato dal momento che buona parte degli accertamenti a residui e competenza delle voci di entrata considerate ai fini della determinazione del fondo, sono stati incassati nel mese di gennaio 2018”*.

La Sezione rileva che dalla risposta fornita dal Comune non è possibile verificare puntualmente l'adeguatezza dell'accantonamento.

In questa sede il Collegio quindi - nel prendere atto di quanto dichiarato dal Sindaco e dal Revisore in merito all'adeguatezza dell'accantonamento - ritiene comunque necessario rammentare, come già segnalato in numerose deliberazioni della Sezione, che gli scostamenti dai principi del D.Lgs. n. 118/2011 in tema di armonizzazione dei conti pubblici non costituiscono solamente un vizio formale dell'esposizione contabile, ma risultano strumentali ad una manovra elusiva della salvaguardia degli equilibri del bilancio presidiati dall'art. 81 della Costituzione, che consiste essenzialmente nel programmare una spesa superiore a quella consentita dalle risorse disponibili nell'esercizio finanziario (Corte costituzionale, sentenza n. 279/2016).

Ciò è tanto più vero nel caso di (mancata istituzione o) insufficiente capienza del FCDE, che ha la funzione di precludere l'impiego di risorse di incerta acquisizione ed è un fondo rettificativo, in diminuzione di una posta di entrata, finalizzato a correggere il valore nominale dei crediti dell'ente in relazione alla parte di essi che si prevede di non incassare in corso di esercizio.

La Sezione, in continuità con la precedente deliberazione, raccomanda all'Ente la massima attenzione e prudenza nella stima dell'accantonamento al FCDE.

TARI

Nella relazione al rendiconto 2017, l'Organo di revisione rileva che il Comune ha esternalizzato il servizio a partire dal 2014 al Consorzio Padova Sud.

In sede istruttoria è stato quindi chiesto all'Ente di comunicare eventuali posizioni creditorie, quantificando l'importo complessivo e precisando: a) le annualità di accertamento delle relative entrate; b) la relativa quota accantonata a FCDE.

Il Comune ha dichiarato che *“Ancorché il Comune di Casalserugo non sia socio del Consorzio Padova Sud, ha sottoscritto una convenzione che così come per gli enti soci,*

affida oltre al servizio di raccolta e smaltimento, anche la gestione delle entrate del servizio. Per questa ragione nel bilancio del Comune, non sono presenti le voci di entrata e di spesa relative al servizio e quindi anche il fcde.

Non disponendo di informazioni sullo stato della gestione data la particolare situazione economico/finanziaria del Consorzio, in sede di rendiconto 2019 è stata accantonata la somma di euro 100.000,00 per eventuali disavanzi del servizio”.

La Sezione rileva che il Comune non ha fornito chiare informazioni in merito ai crediti vantati nei confronti del Consorzio Padova Sud.

Con riferimento alla situazione finanziaria del Consorzio Padova Sud, la Sezione in numerose deliberazioni ha già preso atto dell’omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti presso il Tribunale di Rovigo (R.G. 1/2020 - 26/20).

Il Collegio invita l’Amministrazione Comunale e per la propria competenza l’Organo di Revisione a monitorare la situazione del Consorzio Padova Sud e a verificare l’adeguatezza degli accantonamenti da mantenere a bilancio.

Gestione dei residui

Con riferimento alla gestione dei residui, la Sezione ha rilevato dall’esame della documentazione:

- a) l’incremento dei residui attivi afferenti al titolo IV “Entrate in conto capitale” (al 31/12/2017 ai titoli I e III);
- b) l’incremento dei residui passivi afferenti ai titoli I “Spese correnti” e II “Spese in conto capitale”;
- c) una percentuale di riscossione a residuo delle entrate afferenti al titolo III non efficiente (pari al 34,80% nel 2017 e al 61,85% nel 2018);
- d) che non sono stati mantenuti nello Stato Patrimoniale i crediti dichiarati inesigibili e non prescritti.

Anche relativamente a tali aspetti sono stati chiesti chiarimenti in sede istruttoria.

L’Ente ha dichiarato che:

- a) *“Quanto all’incremento dei residui dei titoli IV d’entrata e II d’uscita, è stata verificata la corretta imputazione secondo esigibilità. E’ stata effettuato un riaccertamento parziale dei residui che ha riguardato contestualmente entrate e spese correlate”.*
- b) *“L’incremento dei residui passivi del titolo I è rappresentato da forniture di beni e servizi perfezionatisi entro l’anno per i quali non si è provveduto al pagamento”.*
- c) *“La bassa percentuale di incassi al titolo III nel 2017 (tra cui i proventi contravvenzionali) è rappresentata soprattutto da quelle voci considerate ai fini della determinazione del F.C.D.E.. Nell’esercizio successivo, come rappresentato rispondendo al punto "Accantonamento FCDE" la percentuale di riscossione dei residui attivi è decisamente migliorata, ancorché residuino delle entrate per le quali la riscossione risulta difficile”.*

d) *“In sede di riaccertamento ordinario la cancellazione dei residui attivi è stata di modesta entità e solo per euro 3.333,17 è stata dichiarata l'inesigibilità; per tutti gli altri trattavasi di insussistenza per errori materiali e/o arrotondamenti. Per questa ragione si giustifica lo stralcio dei residui attivi dal conto del patrimonio”.*

La Sezione invita il Comune a vigilare attentamente sulla riscossione dei crediti e sul pagamento dei debiti mantenuti in bilancio, alla luce dei potenziali riflessi di un loro improprio mantenimento sul risultato di amministrazione, sulla salvaguardia degli equilibri di bilancio e sulla stessa attendibilità del rendiconto dell'ente, garantendo altresì la corretta applicazione dei principi contabili, postulati dall'armonizzazione contabile. La Sezione richiama altresì l'attenzione dell'Ente al rispetto di quanto previsto dall'art. 230, comma 5, del TUEL, secondo cui *“lo stato patrimoniale comprende anche i crediti inesigibili, stralciati dal conto del bilancio, sino al compimento dei termini di prescrizione. Al rendiconto della gestione è allegato l'elenco di tali crediti distintamente rispetto a quello dei residui attivi”.*

Grado di attendibilità delle entrate

Dall'esame della relazione dell'Organo di revisione al rendiconto 2017 è emersa una bassa percentuale di riscossione, a competenza, delle entrate derivanti dalle sanzioni amministrative per violazione del codice della strada, pari al 5,89%.

In sede istruttoria, è stato chiesto all'Ente di relazionare in merito, precisando l'andamento delle riscossioni anche per il 2018.

L'Ente ha dichiarato che *“Le sanzioni amministrative per violazione del codice della strada sono gestite dall'Unione dei Comuni "Pratiarcati". Con l'Unione vengono effettuate delle periodiche regolarizzazioni circa le riscossioni effettuate. Per gli esercizi 2017 e 2018 le riscossioni di competenza risultano effettivamente basse rispetto all'accertato, ma nel 2019 la riscossione a residui raggiunge il 65,16%. La regolarizzazione dei proventi è legata ai trasferimenti in conto gestione che vengono vincolati per lo stesso importo.*

La Sezione, nel prendere atto delle informazioni fornite, ritiene necessario evidenziare che, come costantemente affermato anche dalla Corte costituzionale, *“una riscossione ordinata e tempestivamente controllabile delle entrate è elemento indefettibile di una corretta elaborazione e gestione del bilancio, inteso come "bene pubblico" funzionale "alla valorizzazione della democrazia rappresentativa" (sentenza n. 184 del 2016).* Si raccomanda, pertanto, di attivare tutti gli strumenti necessari per ottimizzare il recupero delle suddette entrate.

Project financing

In sede istruttoria è stata rilevata una discordanza tra le informazioni fornite nel Questionario e quanto dichiarato dall'Organo di revisione nel Questionario sul rendiconto 2018. In particolare, nel Questionario è indicato che l'Ente non ha in essere operazioni di partenariato pubblico-privato mentre a pagina 5 della relazione al rendiconto è affermato che l'Ente *“ha in essere operazioni di partenariato pubblico-privato, come definite dal d.lgs. n. 50/2016 nella forma del project financing in corso di attuazione”.*

In sede istruttoria il Comune ha dichiarato di aver *“sottoscritto un contratto ad oggetto: “Concessione mediante project financing di cui all'art. 183, comma 15 del D.Lgs. n. 50/2016 per la progettazione e la realizzazione del servizio di gestione per la riqualificazione energetica della scuola primaria Manzoni, del palazzetto dello sport, del municipio e della rete di illuminazione pubblica del Comune di Casalserugo.*

Lo stesso contratto prevede il pagamento di un canone annuo di euro 83.983,69 più quota variabile oltre ad iva per la durata di 20 anni.

Si precisa che la decorrenza del contratto è stata perfezionata con il primo pagamento della fattura n. 9/pa del 25.06.2019 che si allega”.

Tenuto conto delle poche informazioni ricevute sull'operazione, la Sezione si riserva ulteriori approfondimenti nel corso del controllo sui successivi esercizi finanziari. La Sezione raccomanda altresì di prestare particolare attenzione nella compilazione dei Questionari.

Tardiva approvazione del Rendiconto 2017

Il rendiconto 2017 è stato approvato con DCC n. 44 del 13/08/2018, con notevole ritardo, dunque, rispetto al termine del 30/4 stabilito dall'art. 227 del TUEL.

In sede istruttoria il Comune ha dichiarato di aver applicato le sanzioni di cui all'art. 9, comma 1 *quinques* del D.L. 113/2016 che prevedono un divieto di assunzioni nel periodo di ritardo nell'approvazione dei principali documenti contabili.

L'approvazione tardiva del rendiconto costituisce un *vulnus* al corretto e regolare ciclo di bilancio, attesa la stretta correlazione tra le poste del bilancio di previsione e i fatti contabili riportati nel rendiconto dell'esercizio precedente.

Pertanto, la Sezione richiama l'Amministrazione Comunale ad una rigorosa osservanza dei termini per l'approvazione dei rendiconti.

Tempestività dei pagamenti

Con riferimento all'indice di tempestività dei pagamenti, in sede istruttoria è stato rilevato un valore pari a 14,86 nel 2017 e a 6,93 nel 2018.

L'Ente, invitato a fornire chiarimenti anche in merito alle azioni adottate, ha dichiarato che *“Il miglioramento del 2018 rispetto al 2017 è significativo. Considerate le risorse umane e strumentali disponibili, si sta facendo uno sforzo per tendere ad un risultato pari a zero o negativo; i dati dei primi trimestri di quest'anno sono confortanti”.*

La Sezione, nel prendere atto dei chiarimenti forniti, raccomanda all'Ente di individuare ed attuare misure specifiche finalizzate ad assicurare il tempestivo pagamento dei creditori, rammentando che il mancato rispetto delle regole in tema di pagamenti espone l'Ente alle conseguenze risarcitorie nei confronti dei creditori.

Organismi partecipati

Nell'ambito del Questionario 2018 è indicato che la nota informativa allegata al rendiconto non risulta corredata dalla doppia asseverazione da parte dei rispettivi organi

di controllo.

L'Ente, invitato a fornire chiarimenti, ha evidenziato che *“E' intercorsa corrispondenza con la società di revisione di Acquevenete S.p.A. che ha confermato le risultanze dell'Ente, successivamente validate dal revisore dei conti, che come da allegati, certifica l'esatta corrispondenza della verifica effettuata e proposta dall'ente”*.

Nel prendere atto della risposta, la Sezione rammenta all'Ente che l'obbligo di allegare la nota informativa asseverata è previsto dall'art. 11, c. 6, lett. j), D.Lgs. 23 gennaio 2011, n. 118 che la colloca all'interno della relazione sulla gestione da allegare al rendiconto, prevedendo che questa contenga gli esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci con i propri enti strumentali e le società controllate e partecipate.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Veneto, nel concludere l'esame sulla documentazione inerente ai rendiconti per gli esercizi 2017 e 2018 e ai bilanci di previsione 2017/2019 e 2018/2020 del Comune di Casalserugo (PD):

- raccomanda la massima attenzione e prudenza nella stima dell'accantonamento al FCDE;
- invita l'Amministrazione Comunale e per la propria competenza l'Organo di Revisione a monitorare la situazione del Consorzio Padova Sud e a verificare l'adeguatezza degli accantonamenti da mantenere a bilancio;
- invita il Comune a vigilare attentamente sulla riscossione dei crediti e sul pagamento dei debiti mantenuti in bilancio, garantendo altresì la corretta applicazione dei principi contabili postulati dall'armonizzazione contabile;
- raccomanda di attivare tutti gli strumenti necessari per ottimizzare il recupero delle entrate derivanti dalle sanzioni amministrative per violazione del codice della strada;
- rileva la tardiva approvazione del rendiconto 2017 e richiama l'Amministrazione Comunale ad una rigorosa osservanza dei termini per l'approvazione dei rendiconti;
- rileva che l'indicatore di tempestività dei pagamenti è pari a 14,86 nel 2017 e a 6,93 nel 2018, raccomandando all'Ente di individuare ed attuare misure specifiche finalizzate ad assicurare il tempestivo pagamento dei creditori;
- rammenta l'obbligo di pubblicazione della presente pronuncia ai sensi dell'art. 31 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Copia della presente pronuncia sarà trasmessa in via telematica, mediante l'applicativo Con.Te., al Presidente del Consiglio Comunale, al Sindaco ed all'Organo di revisione economico-finanziaria del Comune di Casalserugo (PD).

Così deliberato in Venezia, nella Camera di consiglio del 26 gennaio 2021.

Il Magistrato relatore

Il Presidente

f.to digitalmente Chiara Bassolino

f.to digitalmente Salvatore Pilato

Depositata in Segreteria il 5 febbraio 2021

IL DIRETTORE DI SEGRETERIA

f.to digitalmente Dott.ssa Letizia Rossini